

**DELIBERAZIONE 9 APRILE 2024**

**135/2024/R/EEL**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CENTRALIZZAZIONE NEL SII DELLE PRESTAZIONI DI ATTIVAZIONE, DISATTIVAZIONE E VARIAZIONE DI POTENZA DI UN PUNTO DI PRELIEVO NEL SETTORE ELETTRICO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1290<sup>a</sup> riunione del 9 aprile 2024

**VISTI:**

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- il Regolamento UE/2016/679, *General Data Protection Regulation* - Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge 105/10);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in attuazione della Direttiva UE 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- il Quadro Strategico dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) per il periodo 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A (di seguito: Quadro Strategico 2022-2025);
- il vigente Testo Integrato della regolazione della Qualità Commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica, Allegato B alla deliberazione 27 dicembre 2023, 617/2023/R/eel, (di seguito: TIQC);
- la deliberazione dell’Autorità 4 febbraio 2010, ARG/elt 13/10 e, in particolare, le “Istruzione Operative in materia di standard di comunicazione”, approvate con la

medesima deliberazione (di seguito: Istruzioni Operative in materia di standard di comunicazione o anche Istruzioni Operative);

- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 487/2015/R/eel) e relativi allegati;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 135/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2022, 638/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 638/2022/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 290/2022/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 290/2022/R/eel).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità dell’energia elettrica e del gas, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e dei consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
- la legge 99/09 stabilisce che l’Autorità si avvalga del Gestore dei Servizi Energetici e dell’Acquirente Unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;
- l’articolo 1-bis del decreto-legge 105/10 istituisce, presso l’Acquirente Unico, un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema) per la gestione dei flussi informativi e dei processi strumentali al funzionamento dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali; ai sensi del medesimo articolo l’Autorità identifica e disciplina le attività e le prestazioni che devono essere gestite ed eseguite mediante tale sistema, unitamente ai criteri con cui devono essere sviluppate le modalità operative delle stesse (di seguito: processi);
- la legge 27/12 prevede che il SII sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas e che pertanto la banca dati del SII, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU), raccolga, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas;
- l’obiettivo OS23 del Quadro Strategico 2022 – 2025 individua nella revisione dei processi commerciali nell’ambito del SII uno strumento per la promozione di un funzionamento efficiente e partecipato dei mercati *retail* dell’energia.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai fini dell'esecuzione fisica di un contratto di vendita di energia elettrica relativo ad un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato, è necessario eseguire una prestazione di attivazione della fornitura, che rientra tra le prestazioni tecniche con riferimento alle quali sono definiti dall'Autorità i livelli specifici e generali di erogazione della prestazione;
- la richiesta di attivazione della fornitura avviene nell'ambito del rapporto bilaterale tra utente del trasporto e impresa distributrice, attraverso la messa a disposizione di molteplici e diversificati strumenti informativi da parte delle imprese distributrici;
- la richiesta di attivazione che l'utente del trasporto presenta in relazione ad un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato D alla deliberazione 487/2015/R/eel, deve contenere almeno le informazioni relative a:
  - il codice POD;
  - i dati identificativi del cliente finale;
  - l'indirizzo in cui è localizzato il punto di prelievo;
- sulla base della richiesta di cui al punto precedente, l'impresa distributrice esegue la prestazione di attivazione della fornitura, nel rispetto del tempo massimo per l'esecuzione della prestazione, come previsto ai sensi del TIQE (oggi sostituito, per la parte che qui rileva, dal TIQC), pari a 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta;
- sebbene, dunque, siano state individuate le informazioni minime da trasmettere nella richiesta, il contenuto informativo e il formato del tracciato non sono finora stati oggetto di standardizzazione; pertanto, attualmente non è definito un tracciato univoco e standard, da utilizzare per la richiesta di attivazione o di riattivazione di un punto di prelievo precedentemente disattivato, comune a tutte le imprese del settore, né per la richiesta né per la comunicazione dell'esito della medesima da parte dell'impresa distributrice;
- la richiesta di disattivazione di un punto di prelievo attivo avviene secondo quanto previsto nelle Istruzioni Operative in tema di standard obbligatorio di comunicazione ai sensi del comma 3.3 delle "Disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di standard di comunicazione tra distributori e venditori di energia elettrica per le prestazioni disciplinate dal TIQE" (di seguito: Istruzioni Operative in materia di standard di comunicazione o anche Istruzioni Operative) approvate con deliberazione dell'Autorità 4 febbraio 2010, ARG/elt 13/10;
- nelle Istruzioni Operative in materia di standard di comunicazione viene descritto, in particolare, il contenuto informativo minimo contenuto nella richiesta di prestazione e negli esiti alla medesima, nonché la sequenza di scambio dei flussi informativi tra utente del trasporto e impresa distributrice;
- successivamente, in esito all'esecuzione di una prestazione di attivazione o di disattivazione della fornitura, l'impresa distributrice, ai sensi di quanto previsto

dall'Allegato D alla deliberazione 487/2015/R/eel e alle disposizioni sull'aggiornamento *on condition* del RCU di cui alla deliberazione 628/2015/R/eel, è tenuta ad aggiornare il RCU in merito alla variazione dello stato di energizzazione del punto di prelievo;

- con il documento per la consultazione 290/2022/R/eel, l'Autorità ha delineato i propri orientamenti in merito al completamento della fase di progressiva centralizzazione e implementazione nel SII dei processi per la gestione delle forniture di energia elettrica, nel contesto evoluto del mercato *retail* dell'energia, illustrando le modalità di gestione centralizzata nel SII delle prestazioni che comportano una variazione dello stato di energizzazione del punto di prelievo, in particolare, le prestazioni di attivazione, disattivazione, sospensione della fornitura per morosità e successiva riattivazione;
- a differenza di processi quali la voltura contrattuale o il cambio fornitore, già implementati nell'ambito del SII, l'esecuzione di prestazioni quali la nuova attivazione di un punto di prelievo (o la riattivazione), la disattivazione, la sospensione della fornitura per morosità e la successiva riattivazione (di seguito anche: prestazioni tecniche-commerciali), non può prescindere da un'attività tecnica svolta dall'impresa distributrice;
- tuttavia, la gestione delle richieste di prestazione anche tecniche e dei relativi esiti di esecuzione può trovare un'ottimizzazione, in termini di efficienza, uniformità e trasparenza, nel passaggio ad un sistema di scambi informativi centralizzato nell'ambito del SII;
- in particolare, i principali vantaggi della centralizzazione consistono nel garantire un'interfaccia unica e terza rispetto alle parti per la gestione delle richieste delle citate prestazioni tecniche/commerciali e una standardizzazione completa dei flussi informativi, maggiore trasparenza e tempestività nell'aggiornamento dei dati nel RCU, nonché una semplificazione per le imprese distributrici nella gestione degli esiti delle prestazioni eseguite e dei flussi di aggiornamento *on condition* dei dati nel RCU;
- un ulteriore aspetto evidenziato nel documento per la consultazione 290/2022/R/eel derivante dalla centralizzazione della richiesta della prestazione di sospensione per morosità riguarda gli impatti sul processo di *switching* e, in particolare, sulle tempistiche di gestione del processo;
- la centralizzazione delle richieste di sospensione per morosità, infatti, consentendo al SII di avere già a disposizione le informazioni relative alle richieste di sospensione della fornitura per morosità, costituisce quindi un passaggio fondamentale propedeutico alla riforma del processo di *switching* nel settore dell'energia elettrica, che l'Autorità è tenuta a mettere in atto ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in attuazione della Direttiva UE 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- pertanto, con la deliberazione 638/2022/R/eel, l'Autorità ha confermato gli orientamenti in merito alla progressiva implementazione e centralizzazione nell'ambito del SII dei processi prettamente commerciali e delle prestazioni

attinenti ad attività più tecniche, funzionali alla gestione delle forniture di energia elettrica, tenendo conto delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione 290/2022/R/eel con riferimento all'opportunità di prevedere un percorso implementativo maggiormente scaglionato al fine di tener conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna prestazione;

- in particolare, con la deliberazione 638/2022/R/eel, l'Autorità ha approvato le disposizioni funzionali alla centralizzazione della prestazione di sospensione della fornitura per morosità e di successiva riattivazione, e previsto di approfondire con maggiore dettaglio gli aspetti peculiari delle prestazioni di nuova attivazione e attivazione di un punto precedentemente disattivato, anche attraverso incontri dedicati del Gruppo di Lavoro per la standardizzazione dei flussi informativi nel settore elettrico (di seguito: GdL Standard).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- al documento per la consultazione 290/2022/R/eel sono pervenute osservazioni da parte di 11 soggetti, di cui 5 associazioni di settore e 6 società operanti nella vendita e/o nella distribuzione dell'energia elettrica;
- con riferimento alla prestazione di attivazione la maggior parte delle osservazioni ha evidenziato la necessità di approfondimenti volti a definire puntualmente la tipologia di attività ricomprese in tale prestazione, nonché le modalità di gestione delle prestazioni ordinarie e più frequenti e di alcune fattispecie più specifiche;
- in particolare,
  1. è emersa la necessità di chiarire:
    - a) se nella prestazione di attivazione della fornitura che si intende centralizzare siano ricompresi gli allacci con contestuale attivazione, le forniture temporanee, le nuove attivazioni, le attivazioni su punti precedentemente disattivati, compresi i casi di contestuale variazione della potenza associata alla fornitura;
    - b) se la centralizzazione abbia ad oggetto anche la richiesta di attivazione e disattivazione di una fornitura temporanea;
    - c) se possa essere effettuata una richiesta di attivazione o disattivazione con indicazione della data intesa come “*da effettuarsi non prima del...*” o “*a partire da...*”, come attualmente possibile;
    - d) se la gestione dell'appuntamento, nei casi in cui non sia possibile dare esecuzione alla prestazione in modalità da remoto, sia impattata dalla centralizzazione prospettata;
  2. è stata, inoltre, manifestata l'esigenza di prevedere a livello centralizzato un servizio denominato di “*verifica della contendibilità del POD*” (di seguito: *Check-POD*) che renda disponibili i dati tecnici e lo stato di energizzazione del POD per il quale si intende richiedere l'attivazione, affinché il richiedente abbia gli elementi per poter effettuare la richiesta corretta;
  3. con riferimento alla messa a disposizione delle misure rilevate in esecuzione delle prestazioni tecniche di attivazione e disattivazione è stata chiesta

conferma che le modalità previste siano quelle già in uso con riferimento alle altre tipologie di misura, nell'ambito del SII;

- al fine di approfondire gli argomenti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, e le tempistiche di applicazione delle nuove disposizioni, in data 31 gennaio 2024 si è tenuto un incontro del GdL Standard, che ha visto la partecipazione degli operatori del settore rappresentati dalla partecipazione delle principali associazioni, nonché degli uffici del SII;
- partendo dalla definizione della prestazione di attivazione della fornitura presente nel TIQC per cui “*attivazione della fornitura*” è l’energizzazione di un nuovo punto di consegna o di uno precedentemente disattivato, un aumento o una diminuzione di potenza di un punto già attivo, realizzato attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l’eventuale installazione o sostituzione del gruppo di misura medesimo; sono da considerarsi prestazioni riconducibili all’attivazione della fornitura:
  1. le energizzazioni, gli aumenti e le diminuzioni di potenza previsti dalla Tabella 5 del TIQC;
  2. ogni altra energizzazione, aumento o diminuzione di potenza per forniture in bassa tensione non previsti dalla suddetta Tabella 5, con interventi limitati al gruppo di misura, e soggetti a preventivo;
  3. ogni energizzazione, aumento o diminuzione di potenza per forniture in media tensione con interventi limitati al gruppo di misura;
  4. modifiche contrattuali e subentri che comportino variazioni di potenza con interventi limitati al gruppo di misura;
  5. le energizzazioni di punti di consegna relativi a forniture temporanee;
- nell’ambito del GdL è emersa una rilevante differenza gestionale tra le prestazioni di attivazione che in esito alla richiesta non necessitano di ulteriore interlocuzione tra il richiedente e l’impresa distributrice, (se non per la comunicazione dell’esito della prestazione), e tutte le altre;
- le prestazioni di attivazioni per le quali non sono necessarie ulteriori interlocuzioni a seguito della richiesta sono quelle per forniture in bassa tensione soggette a preventivo rapido a cura del venditore, individuate nella Tabella 5 del TIQC, di cui al punto 1. della definizione sopra riportata;
- le altre attivazioni della fornitura, di cui ai punti da 2. a 5. della definizione sopra riportata, necessitano di ulteriore interlocuzione preliminare all’esecuzione della prestazione;
- oltre alle prestazioni di cui ai punti precedenti, vi sono le attivazioni della fornitura eseguite contestualmente all’allaccio, per le quali la separazione delle due attività potrebbe rappresentare una perdita di efficienza rispetto allo *status quo*;
- nell’ambito del GdL, i contributi informativi trasmessi hanno evidenziato che la centralizzazione della richiesta di attivazione porterebbe con sé i benefici riscontrati negli altri processi già gestiti solo per le prestazioni di cui al punto 1. della definizione sopra riportata, che comunque costituiscono indicativamente il 97% delle richieste di attivazione della fornitura effettuate;

- per le altre fattispecie, è stato messo in evidenza che la centralizzazione della richiesta non andrebbe in alcun modo ad incidere sulla successiva fase di necessaria interlocuzione bilaterale, commerciale e tecnica, tra il richiedente e l'impresa distributrice, risultando di fatto un mero passaggio aggiuntivo;
- è stata chiarita e sottoposta nuovamente all'attenzione la necessità di prevedere nell'ambito del SII un servizio di *check-POD*, ritenuto imprescindibile per una ottimale gestione della richiesta di attivazione: tale servizio, utilizzando le informazioni tecniche relative al POD già nella disponibilità del SII – eventualmente da verificare in fase di predisposizione tecnica del servizio se esaustive – darebbe modo al richiedente di aver contezza del tipo di prestazione da richiedere e, in particolare, se l'attivazione da richiedere ricade tra quelle di cui alla Tabella 5 del TIQC;
- in linea generale, è stato evidenziato che una migliore gestione delle richieste di attivazione, a beneficio del cliente in ultima analisi, si avrebbe consentendo all'utente richiedente di vedere lo stato di energizzazione del POD e le sue caratteristiche tecniche prima di trasmettere la richiesta, minimizzando in tal modo gli scarti della medesima e gli errori di gestione che potrebbero derivare da una richiesta errata;
- con riferimento agli ulteriori aspetti con riferimento ai quali erano stati richiesti dei chiarimenti, nell'ambito del GdL:
  - è stata confermata l'intenzione di mantenere la possibilità di effettuare una richiesta di attivazione o disattivazione con indicazione della data intesa come “*da effettuarsi non prima del...*” o “*a partire da...*”;
  - è stato chiarito che la gestione dell'appuntamento non è impattata dalla centralizzazione, se non, ove ritenuto necessario, a livello informativo da parte dell'impresa distributrice di alcune fasi intermedie di lavorazione che ritardano la comunicazione dell'esito, attraverso il servizio di *tracking*, già messo a punto nell'ambito del SII, in attuazione della delibera 638/2022/R/eel;
  - è stata confermata l'intenzione di prevedere una gestione della messa a disposizione delle misure rilevate in occasione delle prestazioni tecniche di attivazione e disattivazione analoga a quella già implementata per le altre prestazioni, spostando i dati di misura dall'esito della prestazione ad un flusso informativo dedicato;
- nell'ambito del GdL è stato inoltre chiesto di valutare l'opportunità:
  - di prevedere che la richiesta di disattivazione, alla stregua della richiesta di sospensione per morosità e successiva riattivazione della fornitura, possa essere trasmessa dalla controparte commerciale anziché dall'utente del trasporto, essendo comunque nota al SII la titolarità della controparte commerciale ad effettuare la richiesta mediante l'abbinamento al POD nel RCU;
  - di centralizzare anche la richiesta di aumento o diminuzione di potenza non contestuale all'attivazione, nei casi di cui alla citata Tabella 5 del TIQC,

ottimizzando gli interventi in termini di sviluppi dei sistemi informativi degli operatori e del SII.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con riferimento alle tempistiche di entrata in applicazione della centralizzazione delle richieste di attivazione e disattivazione della fornitura, è stata auspicata la possibilità di adottare un percorso implementativo per step successivi, che tenga conto delle differenze degli interventi necessari specifici di ciascuna prestazione;
- in particolare, è stata tendenzialmente condivisa nell'ambito delle osservazioni degli operatori e relative associazioni l'opportunità di centralizzare dapprima la prestazione di disattivazione, non prima di 6 – 9 mesi dalla pubblicazione delle specifiche tecniche da parte del SII; peraltro, ciò consentirebbe di gestire in RCU lo stato “*disattivo*”, necessario per il servizio di “*check-POD*” funzionale alla corretta gestione della richiesta di attivazione;
- successivamente, non prima di 12 – 15 mesi dalla pubblicazione delle specifiche tecniche da parte del SII, potrebbero entrare in operatività, in parallelo, il servizio di “*check-POD*” nell'ambito del SII e la centralizzazione della richiesta di attivazione della fornitura.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- confermare gli orientamenti in merito all'implementazione e centralizzazione nell'ambito del SII dei processi funzionali all'esecuzione di prestazioni tecniche attinenti alla gestione delle forniture di energia elettrica, quali l'attivazione della e la disattivazione della fornitura;
- definire delle modalità di gestione che consentano di cogliere a pieno i benefici della centralizzazione, attraverso la generalizzazione di buone pratiche di gestione e la standardizzazione dei flussi informativi, tenendo conto del fatto che per talune fattispecie gli interventi prospettati mal si adattano ad una gestione puntuale e diversificata;
- a tal fine accogliere l'esigenza manifestata di centralizzare la richiesta di attivazione della fornitura esclusivamente con riferimento alle prestazioni individuate nella Tabella 5 del TIQC, che comunque costituiscono la quasi totalità - in termini numerici - delle attivazioni richieste, lasciando all'interlocuzione bilaterale tra utente del trasporto e impresa distributrice la gestione delle attivazioni per le ulteriori fattispecie di attivazioni; fatto salvo l'obbligo già attualmente vigente per l'impresa distributrice, in tali casi, di aggiornare il RCU mediante flusso di aggiornamento *on condition* in esito all'esecuzione della prestazione;
- al contempo, con l'intento di ottimizzare la fase di sviluppo sui sistemi informativi degli operatori e del SII, ricomprendere nella centralizzazione le richieste di variazione di potenza della fornitura anche non contestuali all'attivazione della fornitura, anch'esse individuate nella Tabella 5 del TIQC;

- accogliere l'esigenza informativa funzionale ad efficientare la gestione della richiesta di attivazione e, a tal fine, prevedere la centralizzazione nell'ambito del SII di un servizio di *check-POD*, che possa dare evidenza all'utente del trasporto dello stato di energizzazione del POD, nonché delle caratteristiche tecniche del medesimo, minimizzando gli errori in fase di richiesta;
- in particolare, prevedere che il servizio di *check-POD*, dia evidenza almeno:
  - dello stato di energizzazione del POD;
  - delle caratteristiche tecniche del medesimo;
  - della possibilità di richiedere al SII l'attivazione, in quanto la prestazione rientra tra quelle a preventivazione rapida, di cui alla Tabella 5 del TIQC;
- confermare la possibilità di effettuare una richiesta di attivazione o disattivazione con indicazione della data intesa come "*da effettuarsi non prima del...*" o "*a partire da...*", demandando alla fase di definizione delle specifiche tecniche dei flussi informativi la declinazione di tale facoltà;
- estendere il servizio di *tracking*, messo a punto nell'ambito del SII, al fine di informare l'utente richiedente la prestazione in merito alle fasi intermedie di lavorazione, che precedono l'esito della prestazione, nei casi in cui ve ne sia la necessità;
- confermare che la messa a disposizione delle misure rilevate in occasione delle prestazioni tecniche di attivazione e disattivazione venga gestita in maniera analoga a quella già implementata per le altre prestazioni, prevedendo che i dati di misura vengano messi a disposizione mediante il flusso informativo dedicato;
- valutare positivamente e accogliere l'osservazione relativa alla richiesta di disattivazione, in particolare che alla stregua della richiesta di sospensione per morosità e successiva riattivazione della fornitura, questa possa essere trasmessa dalla controparte commerciale anziché dall'utente del trasporto, pur sempre informato in merito alla gestione della richiesta, essendo nota al SII la titolarità ad effettuare la richiesta mediante l'abbinamento al POD nel RCU.

**RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:**

- modificare l'Allegato D alla deliberazione 487/2015/R/eel contenente disposizioni funzionali allo *switching* conseguente all'attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato e alla disattivazione del punto di prelievo;
- accogliere le osservazioni in merito all'adozione di un percorso implementativo per step successivi, che tenga conto delle differenze degli interventi necessari specifici di ciascuna prestazione e in particolare, disporre:
  - prioritariamente l'entrata in applicazione della centralizzazione della prestazione di disattivazione, in ragione delle più semplici modalità di gestione, nonché della presenza dei tracciati standard da utilizzare come base di partenza per la gestione delle richieste e degli esiti della prestazione, a decorrere dal 1 febbraio 2025;

- successivamente, la messa a disposizione nell'ambito del SII del servizio di *check-POD*, propedeutico alla corretta gestione delle richieste di attivazione, a decorrere da non oltre il 1 luglio 2025;
- infine, l'entrata in applicazione della centralizzazione delle prestazioni di attivazione, ricomprendendo tra queste la variazione di potenza anche non contestuale all'attivazione, a decorrere dal 15 settembre 2025;
- prevedere che il Gestore del SII:
  - entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, pubblichi le specifiche tecniche funzionali alla gestione nell'ambito del SII delle richieste di disattivazione, nonché l'aggiornamento, delle specifiche tecniche funzionali alla messa a disposizione dei dati di misura rilevati in occasione delle prestazioni di attivazione e disattivazione della fornitura;
  - entro il mese di settembre 2024, pubblichi le specifiche tecniche funzionali alla gestione nell'ambito del SII delle richieste di attivazione della fornitura di cui alla Tabella 5 del TIQC nonché del servizio di *check-POD*;
- prevedere che il servizio di *tracking* messo a punto nell'ambito del SII con riferimento alle richieste di sospensione della fornitura per morosità del cliente finale e successiva riattivazione venga esteso alla gestione delle prestazioni tecniche di cui al presente provvedimento;
- prevedere che il paragrafo 4.1 delle Istruzioni Operative in materia di standard di comunicazione, relativo alla richiesta di disattivazione della fornitura, non trovi più applicazione a decorrere dal 1 febbraio 2025, data di entrata in operatività della medesima prestazione nell'ambito del SII, al netto delle richieste di prestazione effettuate prima della suddetta data

## **DELIBERA**

1. di sostituire l'Allegato D alla deliberazione 487/2015/R/eel con:
  - l'Allegato D1, valido a decorrere dal 1 febbraio 2025 al 14 settembre 2025;
  - l'Allegato D2, valido a decorrere dal 15 settembre 2025;
2. di dare mandato al Gestore del SII di implementare, sulla base dei dati presenti nel RCU, un servizio di *Check-POD*, che interrogato dagli utenti del trasporto fornisca almeno le seguenti informazioni:
  - Codice POD;
  - Stato di energizzazione;
  - Livello di tensione;
  - Potenza disponibile;
  - Potenza impegnata;
  - Possibile attivazione ai sensi della Tabella 5 del TIQC;
3. le disposizioni di cui al precedente punto 2. trovino applicazione in via ufficiale a decorrere dal 1 luglio 2025, al fine di garantire un tempo adeguato, pari a non meno

- di 2 mesi, per verificare le funzionalità del servizio prima dell'utilizzo del medesimo per la gestione delle richieste di attivazione nell'ambito del SII;
4. di dare mandato al Gestore del SII di pubblicare:
    - entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le specifiche tecniche funzionali alla gestione nell'ambito del SII delle richieste di disattivazione, nonché l'aggiornamento, delle specifiche tecniche funzionali alla messa a disposizione dei dati di misura rilevati in occasione delle prestazioni di attivazione e disattivazione della fornitura;
    - entro il mese di settembre 2024, pubblici le specifiche tecniche funzionali alla gestione nell'ambito del SII delle richieste di attivazione della fornitura di cui alla Tabella 5 del TIQC nonché del servizio di *check-POD*, estendendo a tali prestazioni il servizio di *tracking* delle pratiche;
  5. di pubblicare la presente deliberazione, nonché gli Allegati D1 e D2, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

9 aprile 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*